SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 ottobre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il consiglio comunale di Campobasso ed il sindaco nella persona del signor Roberto Gravina;

Vista la deliberazione n. 24 dell'8 settembre 2023, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Roberto Gravina dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Campobasso è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campobasso è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Roberto Gravina.

In occasione delle consultazioni elettorali del 25 e 26 giugno 2023 il signor Roberto Gravina è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Molise.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 24 dell'8 settembre 2023, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campobasso.

Roma, 26 settembre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A05647

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Capodrise e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Capodrise (Caserta);



Vista la delibera n. 31 del 5 settembre 2023, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capodrise (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Canale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Capodrise (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Negro.

In data 22 agosto 2023, cinque consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 31 del 5 settembre 2023 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 6 settembre 2023.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capodrise (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Canale, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 26 settembre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A05648



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Bressanone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bressanone (Bolzano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 con la contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Peter Brunner;

Considerato, che con nota del 30 agosto 2023 il citato amministratore ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in quanto intende presentare la propria candidatura nel Consiglio provinciale altoatesino, le cui elezioni sono previste per il 22 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 2 lett. b) e comma 3 della Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 59 della Legge Regionale del Trentino – Alto Adige n. 2/2018;

Visto l'art. 193, comma 1, lettera b), n. 2 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Visto l'art. 54, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

DECRETA

Art. 1

Il consiglio comunale di Bressanone (Bolzano) è sciolto.

DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK

erlässt

Festgestellt, dass der Gemeinderat von Brixen (Bozen) infolge der Wahlen vom 20. und 21. September 2020 erneuert wurde und gleichzeitig der Bürgermeister in der Person des Herrn Peter Brunner gewählt wurde;

Festgestellt, dass besagter Verwalter mit Schreiben vom 30. August 2023, im Sinne von Art. 8 Absatz 2 Buchstabe b und Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 14 vom 19. September 2017, sein Amt niedergelegt hat, da er beabsichtigt, für den Südtiroler Landtag zu kandidieren, dessen Wahl am 22. Oktober 2023 stattfindet;

Nachdem daher die Bedingungen für die Auflösung des Gemeinderats gegeben sind;

Gestützt auf Art. 59 des Regionalgesetzes Trentino-Südtirol Nr. 2/2018;

Gestützt auf Art. 193 Absatz 1 Buchstabe b) Nr. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 3. Mai 2018;

Gestützt auf Art. 54 Nr. 5 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972 Nr. 670 über die Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Gestützt auf Art. 141 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267 vom 18. August 2000;

Auf Vorschlag des Innenministers, dessen Bericht dieser Verfügung beigelegt wird und Bestandteil derselben ist;

DIE FOLGENDE V E R F Ü G U N G

Art. 1

Der Gemeinderat von Brixen (Bozen) ist aufgelöst.

Dato a Roma, addì 29 settembre 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*



ALLEGATO

RELAZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO AL SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Bressanone (Bolzano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Peter Brunner.

Con nota del 30 agosto 2023 il citato amministratore ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco del Comune di Bressanone, in quanto intende presentare la propria candidatura nel Consiglio provinciale altoatesino, le cui elezioni sono previste per il 22 ottobre 2023.

Le dimissioni così formalizzate sono state trasmesse a questo Commissariato del Governo con nota in data 31 agosto 2023.

La presentazione delle dimissioni dalla predetta carica elettiva è giustificata da quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della Legge Provinciale 19 settembre 2017 n. 14, che prevede che "*non sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale ... (omissis) ... lett. b) i sindaci dei comuni della provincia con popolazione superiore ai 20.000* abitanti".

Il successivo comma 3 dispone, inoltre, che "*la causa di ineleggibilità di cui al comma 2, lett. b) non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature*".

Le dimissioni così formalizzate determinano – ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 59 della Legge Regionale n. 2/2018 - la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

L'articolo 59 prosegue stabilendo che comunque "*il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e che le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano*".

Occorre peraltro rilevare che l'art. 193 della medesima Legge regionale - che disciplina la procedura di scioglimento dei consigli comunali - al comma 3 dispone che *nei casi diversi da quelli previsti dal numero 2) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.*

Considerato peraltro che il comune di Bressanone annovera un numero di abitanti pari a n. 21.688, nel caso di specie trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 193 sopracitato, il quale prevede che "*restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono a comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti*".

Per completezza di riferimenti, si soggiunge che il contenuto dell'art. 54 del D.P.R. n. 670/72 (Statuto d'Autonomia) al n. 5, ultimo periodo, riporta espressamente quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 193 sopra richiamato.

Considerato quanto sopra riportato, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo

BERICHT DES INNENMINISTERS AN DEN HERRN PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK

Der Gemeinderat von Brixen (Bozen) wurde infolge der Wahlen am 20. und 21. September 2020 erneuert und gleichzeitig wurde der Bürgermeister in der Person des Herrn Peter Brunner gewählt.

Mit Schreiben vom 30. August 2023 hat besagter Verwalter sein Amt niedergelegt, da er beabsichtigt, für den Südtiroler Landtag zu kandidieren, dessen Wahl am 22. Oktober 2023 stattfindet.

Der auf diese Weise formalisierte Rücktritt wurde mit Schreiben vom 31. August 2023 an das Regierungskommissariat weitergeleitet.

Der Rücktritt vom genannten Amt ist durch die Bestimmungen von Art. 8 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 14 vom 19. September 2017 zu begründen, der vorsieht, dass *„zu Landtagsabgeordneten nicht wählbar sind .... (omissis).... b) die Bürgermeister der Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 20.000 Einwohnern*".

Laut darauffolgendem Absatz 3 *„ist der unter Absatz 2 Buchstabe b) vorgesehene Nichtwählbarkeitsgrund unwirksam, wenn der Betroffene innerhalb des letzten Tages, der für die Einreichung der Kandidaturen festgesetzt wurde, infolge von Rücktritt, seine Funktionen nicht mehr ausübt*".

Der auf diese Weise formalisierte Rücktritt bedingt – im Sinne von Art. 59 des Regionalgesetzes Nr. 2/2018 – den Amtsverfall des Gemeindeausschusses und die Auflösung des Gemeinderats.

Im Artikel 59 heißt es weiter: *„Der Gemeinderat und der Gemeindeausschuss bleiben bis zur Wahl des neuen Gemeinderats und des neuen Bürgermeisters im Amt. Die Befugnisse des Bürgermeisters werden vom Vizebürgermeister oder vom ältesten Gemeindereferenten ausgeübt*".

Art. 193 des genannten Regionalgesetzes - der die Auflösung der Gemeinderäte[1] regelt – sieht im Absatz 3 zudem vor, dass *in den Fällen, die im Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer 2) nicht vorgesehen sind, mit dem Auflösungsdekret ein Kommissär ernannt wird, der die Befugnisse des Bürgermeisters, des Gemeindeausschusses und des Gemeinderats ausübt.*

In Anbetracht der Tatsache, dass die Gemeinde Brixen 21.688 Einwohner hat, gilt im gegenständlichen Fall der letzte Absatz des oben erwähnten Art. 193, der vorsieht, dass "*die außerordentlichen Maßnahmen dem Staat vorbehalten bleiben, wenn sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung getroffen werden müssen und wenn sie Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern betreffen*".

Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass Art. 54 des D.P.R. Nr. 670/72 (Autonomiestatut) im letzten Satz von Nr. 5[2] ausdrücklich die Bestimmungen des letzten Absatzes des oben erwähnten Art. 193 übernimmt.

In Anbetracht der obigen Ausführungen besteht im vorliegenden Fall Grund zur Auflösung des



allo scioglimento del consiglio comunale di Bressanone senza nomina del commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 della Legge Regionale n. 2/2018, da disporre mediante decreto del Presidente della Repubblica, stante la competenza statale in materia, confermata dallo Statuto di Autonomia.

Gemeinderats von Brixen, ohne Ernennung eines außerordentlichen Kommissärs, im Sinne von Art. 59 des Regionalgesetzes Nr. 2/2018. Die Auflösung muss mit Dekret des Präsidenten der Republik angeordnet werden, da der Staat gemäß Autonomiestatut dafür zuständig ist.

Roma, 26 SET. 2023

Rom, am 26 SET. 2023

IL MINISTRO
PIANTEDOSI

DER MINISTER
PIANTEDOSI

23A05649

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 4 ottobre 2023.

Aggiornamento del decreto 18 maggio 2018, recante, tra l'altro, la «Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile» da convogliare nelle reti di trasporto e distribuzione al fine di modificare il limite massimo dell'indice di Wobbe.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» e, in particolare, l'art. 27;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante «Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 marzo 2007, n. 65;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante «Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2018, n. 129, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 giugno 2022;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la regola tecnica per tener conto dello sviluppo dei flussi di GNL proveniente da tutto il mondo quale fonte di approvvigionamento del gas naturale per l'Italia e della necessità di garantire comunque i massimi livelli di sicurezza per gli utilizzatori, la popolazione e l'ambiente;

Considerato che le competenze in materia di energia sono state trasferite, ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, nello specifico, l'art. 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

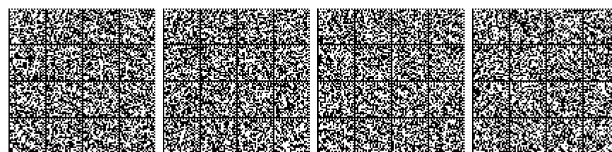
Visto il Piano REPowerEU presentato dalla Commissione europea il 18 maggio 2022, che prevede tra l'altro, la diversificazione dell'approvvigionamento presso nuovi fornitori internazionali;

Visto il decreto-legge n. 17/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 34/2022 che ha introdotto misure per diversificare la provenienza del gas importato, aumentando la capacità nazionale di rigassificazione di GNL, anche attraverso approvvigionamenti di GNL da nuove rotte dall'Egitto, dal Qatar, dal Congo e da forniture da altri Paesi quali Angola, Nigeria, Indonesia, Libia e Mozambico;

Considerato che tra le regole tecniche del settore gas naturale figura quella definita con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto necessario modificare, nell'ambito dei parametri di qualità del gas naturale definiti dal predetto decreto 18 maggio 2018, il valore del limite massimo dell'indice di Wobbe, fissando un nuovo limite che non comprometta il trattamento, lo stoccaggio e/o l'utilizzo del gas naturale, al fine di consentire l'approvvigionamento di GNL proveniente da nuovi fornitori, in particolare africani, e l'immissione del GNL rigassificato nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale, garantendo al contempo i massimi livelli di sicurezza per gli utilizzatori, la popolazione e l'ambiente;

Visti la nota del 25 luglio 2023 del Comitato italiano gas (CIG) e i risultati dello studio svolto dallo stesso CIG sugli eventuali effetti che i gas di nuova importazione



caratterizzati da indici di Wobbe più elevati rispetto al limite massimo stabilito dal decreto 18 maggio 2018, potrebbero avere sugli utilizzi finali; tali studi hanno evidenziato come gli effetti di un innalzamento del limite massimo dell'indice di Wobbe dall'attuale valore di 52,33 MJ/Sm^3 al valore di 53,00 MJ/Sm^3, utile per ricomprendere tutte le possibili fonti previste di GNL, non modifica sostanzialmente l'attuale condizione di utilizzo del gas naturale sul territorio nazionale garantendo al contempo i massimi livelli di sicurezza per gli utilizzatori, la popolazione e l'ambiente;

Visto che il 18 agosto 2023, nell'ambito della procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (legge n. 317/1986 modificata con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223), è stata notificata alla Commissione europea la modifica della regola tecnica (notifica 2023/504/I), con contestuale richiesta di applicazione della procedura di adozione urgente di cui all'art. 6, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/1535;

Visto che, con nota dell'8 settembre 2023 Ref (ARES) (2023)6112458, la Commissione europea - *Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship* and SMES ha comunicato l'accettazione dell'adozione urgente della norma tecnica, «Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile» da convogliare, finalizzata a garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi del gas europei;

Decreta:

Articolo unico

1. All'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, punto 5.1, tabella 1, la riga relativa all'Indice di Wobbe

«

Indice di Wobbe	47,31 ± 52,33	MJ/Sm^3

»

è stotituita dalla seguente riga:

«

Indice di Wobbe	47,31 ± 53,00	MJ/Sm^3

»

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2023

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

23A05624

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 ottobre 2023.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 1028).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-*bis*;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante «Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;

Visti i commi da 669 a 671 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l'altro, lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, numeri 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n. 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023 e n. 969 del 27 febbraio 2023, recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali», con cui il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità, con copertura a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16;

Considerato che è necessario assicurare senza soluzione di continuità l'accoglienza e assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, mitigando l'impatto sociale sui soggetti interessati e agevolando percorsi già avviati di inserimento nelle comunità territoriali di riferimento;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori forme di accoglienza diffusa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022 anche per garantire l'omogeneità del sistema di accoglienza sull'intero territorio nazionale, in assenza di posti adeguati ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'accoglienza e assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina in ragione della grave crisi internazionale in atto, mitigando l'impatto sociale sui soggetti interessati senza alterare i percorsi già avviati di inserimento nelle comunità territoriali di riferimento, nonché al fine di tutelare l'unità dei gruppi familiari e di salvaguardare, in particolare, i soggetti in condizioni di vulnerabilità e fragilità, i Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, possono attivare, in via residuale rispetto al sistema prioritario di accoglienza istituzionale di livello nazionale previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022 e dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, mediante convenzioni aventi valenza territoriale, le ulteriori misure di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, ferme restando le condizioni e i requisiti dei servizi offerti previsti dall'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022 e nel rispetto dei limiti di costo unitario di 33 euro *per die* per il complesso dei servizi di cui al predetto avviso, anche in deroga al limite dei quindici posti e ai requisiti soggettivi di esperienza minima ivi indicati.

2. Qualora decidano di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare tali convenzioni con il coinvolgimento dei comuni interessati e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse su scala territoriale in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti, con riferimento alle attività di assistenza già in essere, sia con il soggetto privato che assicura vitto e alloggio sia con gli enti e le associazioni di cui al richiamato art. 31, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, anche in consorzio o con altra modalità di associazione tra loro, erogatori degli ulteriori servizi previsti. Si prescinde dalla pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse rivolta ai soggetti che assicurano vitto e alloggio qualora gli stessi



abbiano già partecipato a procedure di individuazione espletate ai fini di quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei requisiti soggettivi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 31, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, dei firmatari delle convenzioni in rassegna.

3. Si può prescindere dalla pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse rivolta agli enti e le associazioni di cui al richiamato art. 31, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, anche nel caso in cui tali soggetti abbiano già partecipato alle procedure di individuazione espletate ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022, anche per l'attivazione di forme di assistenza ed accoglienza su scala territoriale. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano possono procedere, in questi casi, a stipulare convenzioni con i summenzionati soggetti.

4. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, possono affidare ai comuni, individuati quali soggetti attuatori, l'attivazione delle convenzioni di cui al comma 1, i quali, in tal caso, provvedono direttamente alla verifica dei requisiti soggettivi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 31, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, dei firmatari delle convenzioni in rassegna e alla relativa stipula, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

5. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono condotte in raccordo con le Prefetture, alle quali competono in via prioritaria le misure di accoglienza ed assistenza istituzionale mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 ed i rapporti con il servizio centrale di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, al quale è in capo la gestione del sistema di accoglienza e integrazione.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono trasmesse, preventivamente alla loro sottoscrizione, dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano al Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento unitario delle misure di accoglienza diffusa e della verifica del rispetto dei vincoli numerici e finanziari complessivi prefissati dall'art. 31, comma 1, lettera *a)* e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto-legge n. 21/2022 e dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 16/2023.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo complessivo di 2.455 posti, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili stanziate dall'art. 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, per le finalità di cui al predetto art. 31, comma 1, lettera *a)*, nonché delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16 per le finalità di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera a, pari a euro 31.440.765,54.

Art. 2.

Rimodulazione della prosecuzione dell'accoglienza temporanea per persone già ospitate

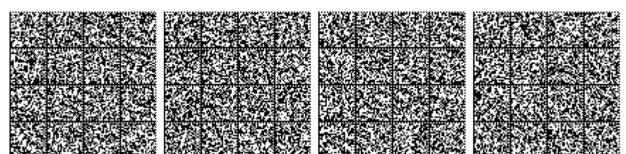
1. Ferme restando le forme di accoglienza temporanea attivate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, e le relative condizioni, anche economiche, previste nell'ambito degli accordi e convenzioni stipulati dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 937/2022, nonché dalla circolare del Capo Dipartimento di protezione civile del 26 settembre 2022, per le ragioni di cui in premessa, allo scopo di agevolare, in particolari situazioni, l'inserimento nelle comunità territoriali di riferimento, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ove verifichino l'impossibilità di ricorrere ad altre forme di accoglienza garantita dallo Stato, ivi incluse le forme di accoglienza a valenza territoriale, sono autorizzati a proseguire, fino al 31 dicembre 2023 e limitatamente alle persone già ospitate alla data di pubblicazione delle presente ordinanza, l'accoglienza presso strutture alberghiere, a condizione che la stessa venga assicurata nel limite di costo unitario di 33 euro *per die* per il complesso dei servizi offerti previsti dal citato avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l'emergenza, come integrate dall'art. 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 indicato in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A05646



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 ottobre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di eptinezumab, «Vyepti». (Determina n. 114/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

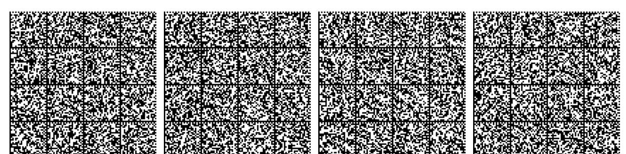
Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 luglio 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno 2023 al 30 giugno 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;



Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6 -8 settembre 2023;

Visti gli atti di Ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

VYEPTI

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito *internet* istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

VYEPTI

Codice ATC - Principio Attivo: N02CD05 Eptinezumab

Titolare: H. Lundbeck A/S

Cod. Procedura EMEA /H/C/005287/IB/0004

GUUE 31/07/2023

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Vyepti» è indicato per la profilassi dell'emicrania negli adulti, con almeno 4 giorni di emicrania al mese.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento dell'emicrania. L'infusione di «Vyepti» deve essere iniziata e supervisionata da un operatore sanitario.

«Vyepti» deve essere somministrato esclusivamente per via endovenosa dopo diluizione.

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Dopo la diluizione, «Vyepti» va infuso per circa trenta minuti.

L'operatore sanitario che somministra l'infusione deve osservare o monitorare i pazienti durante e dopo l'infusione, come previsto dalla normale pratica clinica.

Non somministrare «Vyepti» come iniezione in bolo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1599/002 AIC: 049879024 /E In base 32: 1HL5ZJ

100 mg - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 1 ml (100 mg / *ml)* - 3 flaconcini

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

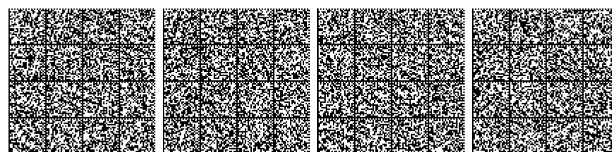
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

23A05590



DETERMINA 2 ottobre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di sugammadex, «Sugammadex Piramal». (Determina n. 115/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

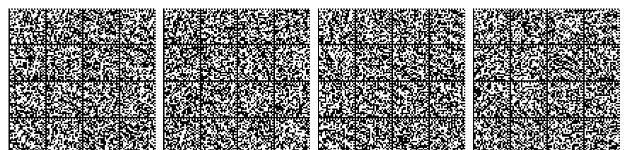
Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 luglio 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno 2023 al 30 giugno 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6-8 settembre 2023;

Visti gli atti di ufficio;



Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SUGAMMADEX PIRAMAL

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico di nuova registrazione

SUGAMMADEX PIRAMAL

Codice ATC - Principio attivo: V03AB35 Sugammadex.

Titolare: Piramal Critical Care B.V.

Codice procedura EMEA/H/C/006083/0000.

GUUE 31 luglio 2023.

Indicazioni terapeutiche

Antagonismo del blocco neuromuscolare indotto da rocuronio o vecuronio negli adulti.

Per la popolazione pediatrica: sugammadex è raccomandato solo per l'antagonismo di routine del blocco indotto da rocuronio in bambini e adolescenti di età compresa tra 2 e 17 anni.

Modo di somministrazione

Sugammadex deve essere somministrato solo da un anestesista o sotto la sua supervisione. Si raccomanda l'uso di un'adeguata tecnica di monitoraggio neuromuscolare per controllare il recupero dal blocco neuromuscolare (vedere paragrafo 4.4).

Sugammadex deve essere somministrato per via endovenosa mediante singola iniezione in bolo. L'iniezione in bolo deve essere somministrata rapidamente, nell'arco di 10 secondi, in un accesso endovenoso esistente (vedere paragrafo 6.6). Nelle sperimentazioni cliniche sugammadex è stato somministrato soltanto mediante singola iniezione in bolo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1739/001 AIC: 050749011 /E In base 32: 1JDRLM - 100 mg/ml - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml - 10 flaconcini;

EU/1/23/1739/002 AIC: 050749023 /E In base 32: 1JDRLZ - 100 mg/ml - Soluzione iniettabile - Uso endovenoso - flaconcino (vetro) 5 ml - 10 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

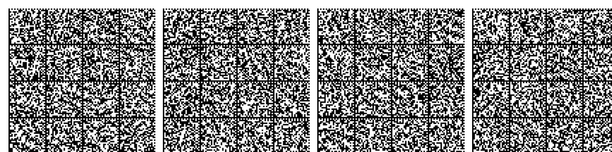
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

23A05591



UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 2023.

Modifiche allo statuto.

LA RETTRICE

Visto lo statuto di Ateneo emanato con d.r. rep. n. 3276 del 16 dicembre 2011 e successive modifiche;

Vista la delibera dell'Assemblea costituente n. 6/2023 del 19 maggio 2023 avente ad oggetto «Approvazione delle modifiche di statuto»;

Richiamata la nota prot. n. 93083 del 30 maggio 2023 avente ad oggetto «Statuto di Ateneo - modifica - trasmissione *ex* legge n. 240/2010 ed *ex* legge n. 168/1989», inviata a mezzo PEC al Ministero dell'università e della ricerca con cui sono state comunicate le modifiche statutarie approvate dalla citata delibera ai fini dei controlli previsti *ex* legge n. 240/2010 ed *ex* legge n. 168/1989;

Preso atto della comunicazione pervenuta dal suddetto Ministero in data 31 luglio 2023 prot. 140125 contenente osservazioni relative agli articoli 36 e 37 del testo dello statuto approvato, nonché la segnalazione di un refuso all'art. 12, comma 3, lettera *d)*;

Preso atto dell'assenza, nella predetta nota, di rilievi inerenti a vizi di legittimità relativi alle predette disposizioni;

Considerato che la modifica introdotta agli articoli summenzionati costituisce un mero adeguamento dello statuto al testo del regolamento generale di Ateneo;

Ritenuto che questo Ateneo in occasione del controllo ministeriale sulla modifica del regolamento generale aveva già tenuto conto di analoghe osservazioni formulate dal Ministero;

Preso atto della nota inviata da questo Ateneo al Ministero stesso in data 3 agosto 2023 con la quale, evidenziando quanto esposto nei due precedenti punti delle premesse, si rilevava l'assenza di ragioni ostative all'emanazione del testo dello statuto approvato, fatta salva la correzione del refuso all'art. 12, comma 3, lettera *d)* e si comunicava che, in assenza di riscontro nei termini di legge, l'Ateneo avrebbe pertanto provveduto all'emanazione dello statuto;

Preso atto, inoltre, dell'assenza di ulteriore riscontro alla suddetta nota da parte del Ministero e della decorrenza del termine di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione delle stesse ai sensi del vigente statuto;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

Decreta:

1. Di emanare le modifiche allo statuto di Ateneo elencate all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

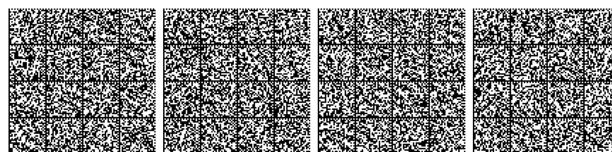
2. Di stabilire che le modifiche di cui all'allegato 1 entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Erika Mancuso	La Dirigente: dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Dirigente Generale: ing. Alberto Scuttari

3. Di incaricare l'ufficio affari generali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Padova, 5 ottobre 2023

La Rettrice: MAPELLI



ALLEGATO *1*

	Punto 1. Modifiche di natura tecnica e adeguamenti normativi
A	All'articolo 2 - Ricerca, comma 2, la parola "Scuole" va sostituita con la parola "**Corsi**".
B	All'articolo 11 - Rettore. Elezione, comma 2, lettera a), dopo l'espressione "ricercatori a tempo determinato" sono soppresse le parole "**di cui all'articolo 24 comma 3 della legge 240/2010**".
C	All'articolo 12 - Senato accademico. Funzioni, comma 3, lettera d), sono soppresse le parole "**, sentito il Consiglio di amministrazione, tra una rosa di nominativi proposta dal Rettore**".
D	All'articolo 18 - Collegio dei revisori dei conti. Funzioni e composizione, comma 3, l'espressione "tre anni finanziari" va sostituita con l'espressione "**quattro anni**".
E	All'articolo 21 - Direttore generale. Conferimento dell'incarico, comma 2, la parola "tre" va sostituita con la parola "**quattro**".
F	All'articolo 25 - Consulta dei Direttori dei Corsi di dottorato di ricerca, nella rubrica e nei commi 1, 2, 3 e 4, il termine "Scuole" è sostituito con il termine "**Corsi**" e le parole "Direttori" e "Direttore" vengono sostituite con le parole "**Coordinatori**" e "**Coordinatore**". Al comma 2 dello stesso articolo, vanno cassate le parole "**e dai Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca internazionali dell'Università**". Ai commi 3 e 4 dello stesso articolo va aggiunta, dopo la parola "Coordinatore", ad inizio comma, la specifica "**della Consulta**". Sempre all'articolo 25, al comma 5 vanno cassate le parole "**i Coordinatori dei corsi di dottorato e**".
G	L'articolo 31 - Osservatorio della ricerca, è così sostituito: "**Articolo 31 - Presidio della Qualità.** **L'Ateneo istituisce il Presidio della Qualità.** **Il Presidio è una struttura interna dell'Ateneo con funzioni di promozione della cultura della qualità, di consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche della qualità, di sorveglianza e monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità, di promozione del miglioramento continuo della qualità e di supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei relativi processi.** **La composizione viene approvata dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.**"



H	All’articolo 35 - Ufficio del Difensore civico, comma 2, le parole “Dura in carica cinque anni” sono sostituite con le parole “**La durata massima della carica è di quattro anni**”.
I	All’articolo 36 - Collegio di disciplina. Funzioni e composizione, comma 3, dopo “ricercatore” la specifica “a tempo indeterminato” è soppressa, e sono aggiunte le parole “**in prevalenza esterni ove possibile**”. Sempre all’art. 36, la prima frase del comma 4, che inizia con le parole “I componenti” e che si chiude con “dal Rettore.”, è cassata. Nello stesso comma, dopo la frase “Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.” è aggiunta la frase: “**I componenti, eletti dal Senato Accademico, vengono nominati secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.**”
J	All’articolo 37 - Collegio di disciplina. Funzionamento, comma 2, l’espressione “articolo 31” è sostituita con l’espressione “**articolo 87**”. Alla fine del comma è aggiunta, dopo “motivata proposta.”, la seguente frase: “**In caso di violazione posta in essere dal Rettore la titolarità del potere disciplinare è in capo a un collegio perfetto composto dal decano di ciascuna delle tre macroaree di cui alla tabella allegata allo Statuto.**” Al comma 5, le parole “di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione”, sono sostituite con le parole “**di avvio del procedimento stesso**”.
K	All’articolo 39 - Strutture didattiche e Corsi di studio, comma 2, il termine “Scuole” va sostituito con il termine “**Corsi**”.
L	All’articolo 46 - Direttore di Dipartimento, il comma 9 diventa il comma 10, ed è inserito il seguente comma: “**9. Qualora vi fosse un unico candidato, che non risulti eletto nelle precedenti votazioni, si procederà ad una terza e ultima votazione con la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto richiesta per le prime due votazioni. In caso di mancata elezione si dovrà procedere a indire nuovamente le elezioni.**”
M	All’articolo 51 - Competenze della Scuola di Ateneo, comma 3, lettera h), la parola “lauram” è corretta in “**lauream**”. All’articolo 51, comma 3, lettera i), l’espressione “il Centro di calcolo di Ateneo” è sostituita con l’espressione “**i servizi informatici centrali**”.
N	All’articolo 52 - Consiglio della Scuola di Ateneo, al comma 1 lettera c) e al comma 2 lettera b) le parole “Direttori dei Corsi di dottorato” vanno sostituite con le parole “**Coordinatori dei corsi di dottorato**”. All’articolo 52, comma 2, lettera b), l’espressione ripetuta “Scuole di dottorato” è sostituita con l’espressione “**Corsi di dottorato**”.
O	All’articolo 54 - Commissione paritetica docenti-studenti, comma 1, dopo la parola “istituita” è inserita la parola “**almeno**”.
P	All’articolo 55 - Centri, comma 5, lettera a), la parola “statuto” è sostituita con la parola “**regolamento**
Q	All’articolo 75 - Interpretazioni, al comma 1 lettera c), prima delle parole “di dottorato” vanno inserite le parole “**ai Corsi**”.



R	All'articolo 77 - Durata dei mandati elettivi, i commi 1 e 2 sono abrogati, e i commi 3 e 4 diventano rispettivamente i commi 1 e 2. All'inizio del nuovo comma 1 (già comma 3) sono inserite le parole "**Per il personale di ruolo**"; nel testo del medesimo comma le parole "ai docenti" sono sostituite dalle parole "**a coloro**". In fondo al nuovo comma 2 (già comma 4) è aggiunta la seguente frase: "**Non viene computato a tal fine il mandato la cui durata sia inferiore alla metà del periodo previsto per la carica, per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.**"
	Punto 2. Modifica peso del voto del personale tecnico amministrativo nell'elezione del Direttore di Dipartimento
A	All'articolo 46, comma 5, secondo periodo, l'espressione "al numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in consiglio di Dipartimento e comunque non superiore al 13%" è sostituita con l'espressione "**al 30% della numerosità del personale tecnico amministrativo del Dipartimento, e comunque non inferiore al 16% e non superiore al 25%**
	Punto 3. Modifica assetto elettivo e compositivo del Consiglio degli studenti
A	All'articolo 33, comma 3, lettera e), l'espressione "un rappresentante degli studenti eletto in ciascun Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito nel", viene sostituita con "**36 rappresentanti degli studenti eletti nelle Scuole di Ateneo, individuati in base al numero degli iscritti ai Corsi di studio coordinati da ciascuna Scuola, sul totale degli iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo, secondo le modalità stabilite dal**"; alla fine della lettera e) è inoltre aggiunta la seguente frase: "**È comunque garantita la presenza di un rappresentante per ogni Scuola**".

23A05609



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive del prodotto con codice Map 1Ab 0033 tramite sospensione temporanea dell'iscrizione dello stesso dall'elenco e assegnazione temporanea al prodotto di altro codice Map in titolo alla società Vs Italia S.r.l. nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 5 ottobre 2023, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana il seguente avviso:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore	Avviso
CHE - ANFO	1Ab 0033	VSI				Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società VS Italia S.r.l. per il periodo di sei mesi
CHE - ANFO	1Aa 2241	VSI				Assegnazione temporanea di codice MAP del prodotto in titolo alla società VS Italia S.r.l. per il periodo di sei mesi

Il decreto dirigenziale del 5 ottobre 2023 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/

23A05610

Revoca della sospensione temporanea di un prodotto in titolo alla Società La Vip S.r.l. nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 5 ottobre 2023, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana il seguente avviso:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/ Utilizzatore	Avviso
POLVERE NERA - PN 3	1Aa 1018	LIP	New Cell			Revoca della sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive del prodotto in titolo alla società La Vip S.r.l.

Il decreto dirigenziale del 5 ottobre 2023 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 1 del citato decreto direttoriale, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/

23A05611

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo della roggia Friga/Lama nel Comune di Carmignano di Brenta.

Con decreto n. 317 del 12 settembre 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2023 n. 3100, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo della roggia Friga/Lama nel Comune di Carmignano di Brenta (PD), identificato al C.T. al foglio 13, particelle 1894, 1112, 1113, 1114, 1115, 2222 e 2223 (queste ultime due derivanti dalla *ex* particella 1116) di complessivi mq. 786.

23A05612

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo del torrente Zender, nei Comuni di Filago, Bottanuco e Madone.

Con decreto n. 153 dell'8 agosto 2022 del Ministero della transizione ecologica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 ottobre 2022 n. 2653, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo del torrente Zender, identificato al C.T. del Comune di Filago, sez. di Filago, al foglio 9, particelle 3484-3485-3379, al C.T. del Comune di Bottanuco al foglio 9, particella 4773, e al C.T. del Comune di Madone al foglio 9, particelle 3143-3144-3145-3146, della superficie complessiva di mq 2365.

23A05613



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Disposizioni procedurali in materia di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza *standard* per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.

Con decreto del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del 14 marzo 2023, sono state definite le disposizioni procedurali per l'erogazione dei contributi previsti, per le annualità 2022 e 2023, per l'acquisto di infrastrutture di potenza *standard* per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 4 ottobre 2022 - Serie generale - n. 232, e dall'art. 12, comma 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, il quale dispone che «con decreto del Ministero dello sviluppo economico possono essere individuate le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto».

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto direttoriale è pubblicato e consultabile sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy all'indirizzo https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-14-marzo-2023-bonus-colonnine-domestiche-contributi-per-le-infrastrutture-di-ricarica

23A05614

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-241) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

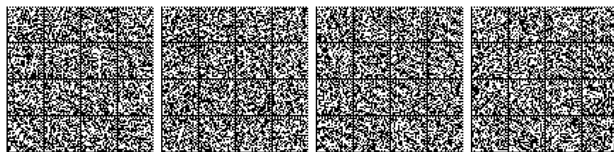
- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

